

La falsa dichiarazione di *expertise* esclude il carattere grossolano della falsificazione

Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26710

di Riccardo Salomone

Nel caso in esame si discuteva del delitto di **contraffazione di opere d'arte** (art. 178 D. Lgs. n. 42/2004): la norma punisce con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da € 103 a € 3.099 a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico; c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti; d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

L'imputato veniva condannato perché **deteneva, al fine di farne commercio**, un dipinto su tela raffigurante una donna a mezzo busto, con *expertise* contraffatto.

La norma in parola è volta a **tutelare** il mercato delle opere d'arte, e quindi il patrimonio artistico e culturale, punendo la presenza e la circolazione in esso di "falsi", per cui è reato a consumazione anticipata (in tal senso, Cass., Sez. III, n. 19249/2006).

Del tutto infondato, secondo la Cassazione, il motivo di ricorso con il quale il ricorrente avanzava la tesi del **reato impossibile** e del **falso grossolano**: "I giudici di merito, nel ricostruire la vicenda, hanno dato atto sia del fatto che tale opera fosse stata posta in vendita in una stimata Galleria d'arte, sia dell'allegazione dell'*expertise*, che avrebbe dovuto supportare la vendita del falso quale opera autentica".

In materia di contraffazione di opere d'arte, l'inidoneità della condotta, tale da rendere configurabile il reato impossibile, **sussiste solo quando, per la grossolanità della contraffazione, il falso risulti così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto come tale non già da un esperto d'arte, ma da un aspirante compratore, magari neppure troppo esperto**; nel caso di specie, l'aver messo in commercio l'opera, consegnandola alla Galleria d'arte, munita di falsa dichiarazione di *expertise*, esclude in radice il carattere grossolano della falsificazione, in quanto tale attestazione correda la realizzazione dell'esemplare contraffatto del dipinto e consente il sicuro affidamento, da parte del futuro compratore, nell'autenticità dell'opera stessa.

Pertanto, la Cassazione ha **rigettato** il ricorso.